

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 3
<i>In sede legislativa</i>	» 4
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8

CONVOCAZIONI:

Sabato 24 luglio 1971

<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	Pag. 10
--	---------

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971, ORE 18,10. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale* BIAGGI. — Intervengono, per il Governo, il Ministro del la-

voro e della previdenza sociale, Donat-Cattin, ed il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pellicani.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per giudizi di lavoro (1729);

Cacciatore ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010).

La Commissioni riunite proseguono nell'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Vengono in primo luogo esaminati ed approvati alcuni articoli aggiuntivi accantonati in precedenti sedute ed altri presentati dal relatore Lospinoso Severini.

Si passa poi all'approvazione degli articoli concernenti la gratuità del giudizio ed il gratuito patrocinio, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, nei li-

miti e con le modifiche suggeriti dal parere stesso.

Successivamente sono approvate per coordinamento talune modifiche formali proposte dal relatore Lospinoso Severini.

I deputati Lospinoso Severini, per il gruppo democristiano, Coccia, per il gruppo comunista, Lattanzi, per il gruppo del PSIUP, Corti, per il gruppo del PSDI, dichiarano il loro voto favorevole; il deputato Pazzaglia annunzia l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano.

Il ministro Donat-Cattin ringrazia le Commissioni riunite per l'approvazione del provvedimento, del quale sottolinea l'importanza e il significato.

Sono accettati due ordini del giorno presentati concordemente da vari gruppi, sull'aumento dell'organico dei cancellieri e sull'incremento del bilancio del dicastero della giustizia per far fronte alle incombenze che l'approvazione del provvedimento implica.

Infine le Commissioni riunite votano ed approvano a scrutinio segreto il provvedimento con il titolo: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria », dando mandato al Presidente per il coordinamento formale e sistematico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971, ORE 9,10 — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: *Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2631).*

Il Presidente ricorda che nella seduta del 21 luglio sono stati approvati i primi tre articoli del testo redatto dal Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 4 del testo del Comitato, che reca sanzioni penali nei confronti di chi qualifica come autentiche opere false. Respinto un emendamento Cavaliere tendente ad elevare la misura delle pene, l'articolo 4, modificato da un emendamento del Governo e

da un emendamento del relatore Vassalli, viene approvato nel seguente testo:

ART. 4.

Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel seguente testo modificato da due emendamenti del Governo:

ART. 5.

Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata preveduta dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.

Viene successivamente approvato l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 6.

La sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

L'articolo 7 del Comitato ristretto, modificato da un emendamento Vassalli aggiuntivo al primo comma e da un emendamento del Governo soppressivo del terzo comma, viene quindi approvato nel seguente testo:

ART. 7.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti

articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato.

Delle cose confiscate a' sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Con due emendamenti formali Trombadori-Vassalli ed un comma aggiuntivo del Governo, la Commissione approva successivamente il seguente articolo:

ART. 8.

Le disposizioni penali di cui ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, ove ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Non si applicano del pari ai restauri artistici, che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio precedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

Il sottosegretario Pennacchini insiste su di un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 9 del testo del Comitato ristretto. Il relatore Vassalli non accetta l'emendamento del Governo, proponendo tuttavia di sopprimere la previsione dell'obbligo per il giudice di assumere la testimonianza degli eredi dell'autore dell'opera sottoposta a perizia. Il deputato Trombadori dichiara che voterà contro l'emendamento del Governo ed a favore dell'emendamento Vassalli.

Respinto l'emendamento governativo, la Commissione approva l'articolo 9 nel seguente testo modificato dall'emendamento Vassalli:

ART. 9.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di

cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

La Commissione approva quindi un emendamento Trombadori all'articolo 10, di cui approva i principi ispiratori, in attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio. Nella nuova formulazione l'articolo 10 dispone come segue:

ART. 10.

Allo scopo di agevolare l'accertamento dell'autenticità delle opere d'arte è istituito presso la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma un archivio microfotografico dell'arte moderna italiana.

L'acquisizione dei microfilm a tale archivio è promossa dagli autori, che abbiano partecipato ad almeno tre qualificate esposizioni d'arte di livello nazionale o ad almeno una qualificata mostra italiana all'estero, con il versamento gratuito di due copie microfilmate di ciascuna opera e con l'indicazione delle misure, della materia impiegata, della data di esecuzione e di quanti altri elementi possano risultare utili alla identificazione dell'opera stessa.

La consultazione dell'archivio microfotografico allo scopo di accertare l'autenticità di un'opera d'arte è libera.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato pareri.

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI.*

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge concernenti le controversie di lavoro (524, 903, 966, 1423, 1729 e 3010) (*Parere alla IV e alla XIII Commissione*).

Dopo discussione, nella quale intervengono i deputati De Laurentiis e Lospinoso Severini,

il relatore Di Lisa e il Presidente Fabbri, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione ha preso atto di una comunicazione con la quale il Ministro del tesoro aderisce al nuovo testo dei provvedimenti in materia di controversie di lavoro che, tenuto conto dell'*iter* parlamentare, non potrà implicare oneri se non a partire dal prossimo esercizio finanziario, in misura non superiore a 250 milioni di lire.

La Commissione ha, peraltro, manifestato perplessità sulla indicazione di copertura proposta dal Tesoro e assicurata a riduzione degli stanziamenti di un bilancio non ancora presentato al Parlamento ed ha espresso vive preoccupazioni sui riflessi finanziari che conseguiranno a carico degli esercizi futuri e che risulteranno certamente più onerosi di quello implicato per il 1972.

Tenuto conto, peraltro, dell'unanime consenso manifestato nel merito del provvedimento concernente le controversie di lavoro, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul nuovo testo degli articoli relativi alla definizione della copertura dell'onere finanziario, elaborati e trasmessi dalle competenti Commissioni di merito in data 16 luglio 1971, a condizione che la maggiore spesa implicata resti fissata a carico del prossimo esercizio finanziario e limitata in complessive lire 250 milioni, da fronteggiare a riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

La Commissione ha deliberato, invece, di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo (corresponsione a carico dello Stato di una indennità in favore dei prestatori di lavoro subordinato chiamati a deporre nelle controversie individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale) poiché l'articolo predetto implica una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI, indi del Vicepresidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Piccoli.

Disegno e proposta di legge:

Aumento del fondo di dotazione e finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (3513);

Napolitano Giorgio ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, sulla attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (3202);

(Parere della II Commissione).

Il relatore Gerardo Bianchi svolge un'ampia e dettagliata esposizione introduttiva del disegno e della proposta di legge, prendendo le mosse dalle vicende che portarono alla costituzione dell'ente autonomo di gestione per il cinema e ricordando via via i successivi finanziamenti erogati dallo Stato in favore dell'ente medesimo, nonché la nuova strutturazione recentemente elaborata con le modifiche dello statuto adottate all'inizio del corrente anno, modifiche che assicurano, tra l'altro, una più diretta partecipazione dei lavoratori nel consiglio di amministrazione dell'ente. Dopo aver brevemente accennato ai problemi di fondo della cinematografia ed alle ragioni dell'intervento dello Stato nel settore, si sofferma sulle finalità, sui compiti e sulle prospettive di sviluppo dell'attività dell'Istituto Luce, dell'Italnoleggio e di Cinecittà, illustrando un articolo aggiuntivo che determina gli obiettivi al cui raggiungimento è destinato l'aumento del fondo di dotazione proposto con il disegno di legge n. 3513. Premessa qualche osservazione particolare sul settore cinematografico a partecipazione statale e sulla situazione economico-finanziaria dell'ente di gestione, conclude proponendo alla Commissione l'approvazione dell'aumento del fondo di dotazione dell'Ente cinema.

Il deputato Maschiella ricorda che il suo gruppo ha sempre mirato al rafforzamento, e non certo all'indebolimento, di uno strumento come l'ente autonomo di gestione cinema, in quanto ritiene che spetti allo Stato aprire la via ad un indirizzo nuovo, dal punto di vista culturale, artistico e della sperimentazione, nel settore cinematografico. In particolare, corrisponde al generale interesse della comunità che lo Stato contribuisca allo sviluppo della ricerca di nuove tecniche, portando il nostro paese alla pari di altri più avanzati, e appoggi gli sforzi e le iniziative delle giovani leve che aspirano a cimentarsi nel cinema ma non dispongono dei mezzi e degli strumenti necessari. Perché gli enti di gestione cinema possano assolvere a tali funzioni è necessario però che essi siano liberati, sul piano finanziario e amministrativo, di elementi deleteri che ne hanno caratterizzato

in passato le strutture. Dopo aver ricordato i rilievi avanzati dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria e di bilancio di tali enti, rileva che i 40 miliardi ora stanziati, pur se rappresentano una cifra di una certa consistenza se messa a confronto con i fondi assegnati in passato, rischiano di bastare appena a fronteggiare i gravosi impegni debitori dell'ente cinema e delle società collegate; chiede pertanto che il Ministro assuma impegni precisi per interventi diretti a migliorare la situazione debitoria di tali enti. Concludendo, osserva infine che adeguate garanzie dovrebbero essere fornite su alcune questioni affrontate nel decreto presidenziale inteso a definire le strutture dell'ente autonomo di gestione e delle società collegate: quella della nomina degli esperti, che dovrebbero essere designati dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi suggeriti dalle categorie interessate; quella della scelta delle rappresentanze dei lavoratori, che dovrebbe avvenire a livello delle confederazioni nazionali; quella dell'introduzione del principio della obbligatorietà della consultazione.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli, ritiene anche egli che i 40 miliardi stanziati nel provvedimento serviranno sostanzialmente a tamponare le falle più grosse nella situazione debitoria degli enti, ma sono da ritenere del tutto insufficienti ad assicurare quel rilancio e quella profonda ristrutturazione delle società operanti nel settore cinematografico che si vorrebbe realizzare.

Il deputato Trombadori interviene per porre la questione delle nomine degli amministratori unici chiamati, ai sensi del decreto presidenziale, a reggere le società collegate all'ente cinema. Chiede che il Ministro si renda garante della piena libertà di giudizio e di scelta dei consigli di amministrazione in ordine a tali nomine, per cui deve essere fissato il principio che la scelta deve avvenire nell'ambito di una rosa di candidati, sulla base della comprovata competenza ed onestà e dei titoli riconoscibili ad ognuno, escludendo ogni discriminazione ispirata alla qualificazione politica e stabilendo il principio della piena pubblicità degli atti. Un altro punto che desidera affrontare è il problema della qualità dei film che l'Italnoleggio ha contribuito a sostenere in passato e intende sostenere in futuro: una informazione pubblica circa le partecipazioni di questo ente sarebbe quanto mai opportuna.

Il deputato Simonacci ritiene che il provvedimento in discussione contribuisca a dissipare le preoccupazioni di quanti erano allarmati per la situazione creatasi nel campo ci-

nematografico, specie a Roma. Il provvedimento recentemente approvato dalla Commissione interni per venire incontro alle esigenze del cinema privato sarebbe rimasto incompleto se non fossero intervenute adeguate misure anche nei confronti del cinema di Stato. Spetta infatti all'ente gestione cinema imprimere una più valida impronta culturale ed artistica alla cinematografia in genere, orientando la produzione privata verso un cinema non solo spettacolare ma anche didattico. Richiama infine anch'egli l'attenzione del Ministro sulla necessità di un'oculata scelta degli amministratori degli enti operanti nel settore.

Il deputato Malfatti tiene a mettere in evidenza che il fenomeno cinematografico è unico e organico e richiede provvedimenti coordinati tra settore privato e pubblico. Da questo punto di vista, le vicende che hanno accompagnato la presentazione al Parlamento dei due provvedimenti predisposti rispettivamente per il cinema privato e quello pubblico appaiono per molti versi poco chiare ed hanno suscitato perplessità e preoccupazioni di cui anche la stampa si è fatta interprete. Concludendo, chiede al Ministro di fornire precise assicurazioni circa le voci di liquidazione dell'Istituto Luce che negli ultimi tempi hanno creato un giustificato allarme presso i lavoratori dell'ente.

Il Ministro Piccoli, intervenendo, desidera chiarire subito che voci di questo genere non hanno alcun fondamento, essendo in questione problemi di ristrutturazione e non certo di liquidazione di alcuno degli enti di gestione.

Il deputato Giuseppe Niccolai denuncia la manovra in atto da parte della maggioranza e dell'estrema sinistra per un ulteriore apporto finanziario ad un settore che presenta gravi deficienze e paurose lacune, manovra attuata al di fuori di un ampio dibattito quale avrebbe potuto svolgersi in Aula e non nel ristretto ambito di una Commissione in sede legislativa. Dopo aver posto in dubbio la veridicità dei bilanci delle aziende pubbliche, critica la azione condotta dal Governo nel settore della cinematografia di Stato, lamentando la carenza di chiarimenti a proposito delle enormi passività di bilancio, nonché a proposito della eccessiva incidenza delle spese generali, denunciando come taluni bilanci siano stati approvati da consigli di amministrazione da tempo scaduti e segnalando la completa carenza della funzione di controllo da parte dell'ente di gestione. Aggiunge che sembra quanto meno ingiustificata la creazione di quattro organismi (l'ente di gestione e le tre società

collegate) quando un solo ente sarebbe stato più che sufficiente per svolgere le funzioni assegnate al settore cinematografico di Stato e conclude ribadendo le proprie critiche al disegno di legge in discussione, che si traduce in una operazione di potere e di malcostume, che devolve ingenti somme a favore di persone indiziate di reato e affida il piano di risanamento nelle mani di coloro che sono i diretti responsabili del dissesto.

Dopo una breve replica del relatore Bianchi Gerardo (il quale tiene a ribadire che la politica governativa si muove lungo la linea di migliorare l'intervento dello Stato nel settore della cinematografia), prende la parola il Ministro Piccoli, manifestando, anzitutto, la ferma convinzione del Governo che l'intervento dello Stato nel settore cinematografico debba corrispondere ad un coerente impegno di carattere civile e culturale nei confronti della collettività; aggiunge che lo sforzo finanziario è volto non tanto a sollevare precedenti situazioni negative quanto piuttosto a potenziare l'intervento pubblico nel settore del cinema, chiamato a proporre alternative nella scelta del pubblico per film culturalmente e scientificamente validi. Dopo aver accennato ai nuovi compiti nel campo dei film per ragazzi, nei film-documentario e dei film didattici, alla più ravvicinata collaborazione della cinematografia con la RAI-TV, allo studio e alla sperimentazione delle nuove tecniche nel campo audiovisivo, ai problemi dell'esercizio cinematografico, il Ministro si sofferma sulla nuova organizzazione della cinematografia di Stato, articolata nell'ente di gestione, nel quale sono accentrali i necessari poteri in materia di programmazione, direzione, coordinamento e controllo delle società inquadrare, e nelle tre società (Istituto Luce, Italnoleggio e Cinecittà), i cui compiti risultano chiaramente definiti, secondo quanto da lui stesso riferito alla Commissione bilancio nel corso di un precedente dibattito.

Confermato, quindi, che il Ministero sta studiando ulteriori forme di intervento, in modo da garantire che l'aumento del fondo di dotazione possa costituire, nella misura massima possibile, un punto di partenza per nuovi investimenti e per una razionale politica di sviluppo del cinema, il Ministro Piccoli fornisce dati analitici sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente cinema e sul prevedibile costo della sua ristrutturazione, preannunciando la presentazione di un emendamento inteso a sistemare la situazione debitoria dell'ente medesimo nei confronti dell'IRI, mediante la cessione a quest'ultimo del

pacchetto azionario della società Monte Amiata, attualmente di proprietà dello Stato.

Replicando all'onorevole Giuseppe Niccolai, il Ministro dichiara, successivamente, di aver proceduto a nominare nel Consiglio di amministrazione dell'ente cittadini che avevano tutti i requisiti per essere nominati, nel massimo rispetto della magistratura.

Il Ministro affronta, quindi, taluni temi particolari, fornendo chiarimenti su specifici quesiti rivoltigli nel corso del dibattito a proposito dell'Istituto Luce, a proposito del problema della rappresentanza dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione, a proposito della consulta e della sua funzionalità, nonché a proposito dei criteri di scelta degli esperti. Dichiara, poi, che, per quanto attiene alle nomine dirigenziali, non esiste alcun accordo, nessuna intesa tra i partiti di maggioranza che preveda determinate scelte fra le società collegate. Conclude, ringraziando i deputati intervenuti nel dibattito e invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 3513.

La Commissione, dopo aver scelto come testo base della discussione il disegno di legge n. 3513, affronta l'esame degli articoli del disegno di legge medesimo.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati La Loggia, Colajanni, Raucci, Di Lisa, Ciccardini, il Presidente Tremelloni, il relatore Gerardo Bianchi e il Ministro Piccoli, la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

ART. 1-bis.

Le azioni della società Monte Amiata di proprietà dello Stato, di cui alla tabella richiamata dall'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, sono trasferite all'IRI.

Il valore delle azioni, determinato ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 21 giugno 1960, n. 649, verrà portato in aumento del fondo di dotazione dell'IRI, al netto del credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed a totale estinzione del credito stesso.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema verrà aumentato dell'importo del credito suddetto.

Segue l'esame di un ulteriore articolo aggiuntivo, proposto dallo stesso relatore Gerardo Bianchi, che, dopo interventi dei deputati Marotta, Barbi, Magri e Mussa Ivaldi

Vercelli, nonché del Ministro Piccoli è approvato nel seguente testo, che risulta da emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Trombadori e Ciccardini e dal Governo:

ART. 1.-ter.

Il fondo di dotazione di cui all'articolo 1 è assegnato per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 25 gennaio 1971 per le società inquadrata nell'EAGC, obiettivi che vengono esplicitati come segue:

Istituto Luce.

La Società dovrà svolgere compiti di produzione con particolare riguardo alla cinematografia didattica e specializzata anche e in ordine a film di particolare rilevanza culturale, di carattere sperimentale. In particolare e in conformità alle disposizioni della legge n. 1213 essa deve provvedere a:

a) a curare la produzione e la diffusione del corto, medio e lungo metraggio a carattere didattico e di film destinati alla gioventù;

b) curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione nonché la diffusione dei più significativi film della storia del cinema;

c) realizzare i documenti commissionati dalle amministrazioni di Stato e degli enti pubblici e degli enti sociali e delle società a prevalente partecipazione statale;

d) favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire inoltre la realizzazione di cortometraggi che non rientrino nelle categorie sopra indicate, garantendo la libertà di espressione.

Cinecittà.

La società dovrà rappresentare una struttura per i servizi cinematografici con la gestione di stabilimenti della produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa, e favorire per quanto possibile, e gradualmente, nel campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio nonché l'ammmodernamento degli strumenti cinematografici.

Italnoleggio cinematografico.

a) La società dovrà agire sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare gradualmente il gusto del pubblico, svolgendo tutte le operazioni, anche inerenti agli im-

pegni di produzione, necessari all'acquisizione dei suddetti film;

b) curare la diffusione di film ad investimento culturale prodotto dall'Istituto Luce;

c) curare la diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione o di altri per i quali si ritenga opportuno svolgere tale servizio;

d) curare la gestione di sale cinematografiche ed eventualmente l'acquisto, nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio che risponda a criteri di severa e rigorosa economicità aziendale.

A sua volta, il deputato Maschiella dichiara di non insistere su un emendamento inteso ad inserire, tra gli obiettivi dell'Italnoleggio, quello di « favorire la costituzione di gruppi liberi di produzione », dopo che il Ministro Piccoli ha assicurato che, nell'ambito delle società collegate, l'ente di gestione favorirà i gruppi liberi di produzione.

La Commissione approva, quindi, gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge nel testo originariamente proposto dal Governo.

Il deputato Malfatti dichiara di non insistere su un articolo aggiuntivo da lui proposto (inteso a stabilire che, con successivo provvedimento, si sarebbe provveduto a sanare la ulteriore situazione debitoria dell'Ente, in modo da consentire la piena utilizzazione del finanziamento per le sole finalità dell'ente medesimo), dopo che il Ministro Piccoli ha ribadito l'impegno di perseguire l'obiettivo di utilizzare il fondo di dotazione per le attività produttive.

Successivamente, la Commissione autorizza il Presidente a procedere al coordinamento degli articoli testé approvati e alla definizione di un nuovo titolo del provvedimento, in relazione alle modifiche introdotte.

Il deputato Maschiella, presenta, quindi, il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dai deputati Trombadori, Malfatti, Colajanni e Raucci:

« La Commissione bilancio e partecipazioni statali, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3513,

invita il Governo:

a) a reperire i mezzi finanziari adatti a fronteggiare la situazione debitoria dell'ente autonomo di gestione per il cinema, in modo che il fondo di dotazione sia riservato, nella misura massima possibile, per una seria politica di sviluppo;

b) a provvedere a sanare la questione della rappresentanza degli esperti e dei lavo-

ratori nel senso richiesto dai sindacati e dalle associazioni di categoria, e cioè mediante la designazione dei quattro esperti e dei tre rappresentanti dei lavoratori da parte delle rispettive confederazioni sindacali ».

Dopo che il Ministro Piccoli ha dichiarato di accettare il punto *a*), ma di non poter accogliere il punto *b*) dell'ordine del giorno, la Commissione vota, per divisione, l'ordine del giorno medesimo, approvando il punto *a*) e respingendo il punto *b*).

In fine di seduta, il disegno di legge n. 3513 è votato a scrutinio segreto e risulta approvato, con il conseguente assorbimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Giorgio Napolitano ed altri (3202), la quale verrà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 23 LUGLIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Natali e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329).

Proposte di legge:

Ferri Giancarlo ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

Carrara Soutour ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

Servadei: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

Compagna e Gunnella: Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1640);

Raffaelli e Averardi: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni del-

l'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613);

Meucci ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'Azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880).

Il Presidente Truzzi dopo aver ricordato che il disegno e le proposte di legge all'ordine del giorno di oggi, esaminati dalla Commissione in sede referente e trasmessi all'Assemblea, con relazione scritta, in data 24 giugno 1971, sono stati, su richiesta della Commissione, trasferiti in competenza legislativa, propone di passare all'esame degli articoli assumendo come testo base per la discussione il testo già predisposto dalla Commissione per l'Assemblea.

L'articolo 1 risulta approvato con un emendamento sottoscritto dai vari gruppi diretto a modificare al terzo comma rispettivamente in 50 e 150 milioni le somme ivi previste per gli anni 1971 e 1972 di 80 e 170 milioni; l'articolo 2 è approvato con un emendamento sottoscritto dai vari gruppi diretto ad introdurre, dopo le parole: « dagli ispettorati dell'agricoltura » le parole: « e non ancora stipulati ».

La Commissione approva l'articolo 3 senza modificazioni e l'articolo 4 con un emendamento Giannini ed altri all'ultimo comma, secondo il quale le regioni, nella propria competenza legislativa, potranno stabilire anche propri criteri preferenziali, oltre quelli stabiliti nei primi tre punti dell'articolo 4; approva inoltre, su proposta del deputato Ceruti, il seguente articolo 4-bis:

ART. 4-bis.

Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del capo IV, Titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

Il riordinamento fondiario eseguito dagli Enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto, quando a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione.

Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.

Gli articoli 5, 6 e 7 sono approvati senza modificazioni. La Commissione approva inoltre un articolo 7-bis proposto dai deputati Ciaffi e Giannini, sul quale si dichiarano favorevoli il relatore Cristofori ed il Sottosegretario Iozzelli, del seguente tenore:

ART. 7-bis.

Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorché, l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.

L'articolo 8 è approvato con un emendamento sottoscritto dai vari gruppi, aggiuntivo, alla fine, delle parole: « nell'ultimo quinquennio », mentre gli articoli 9 e 10 sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva l'articolo 11 in un nuovo testo così formulato:

ART. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purché si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'Ispet-

torato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Gli articoli 12 e 13 sono approvati senza modificazioni, mentre l'articolo 14 è approvato con un emendamento sottoscritto dai vari gruppi, diretto a sostituire le parole: « di lire 120 milioni per l'anno 1971 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976 », con le parole: « di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 », nonché con un emendamento proposto dai deputati Ognibene e Giannini diretto ad aggiungere, infine, i seguenti commi:

È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'Istituto di credito mutuante e sempreché si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.

La Commissione approva inoltre un articolo aggiuntivo 14-bis proposto dai deputati Marras e Ceruti, del seguente tenore:

ART. 14-bis.

Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è abolita l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo è fissato in lire ottomila.

L'articolo 15 non subisce modificazioni.

I deputati Giannini, Prearo e Mengozzi, quali primi firmatari, illustrano tre ordini del giorno diretti rispettivamente: il primo ad impegnare il Governo, in sede di applicazione della presente legge, ad assicurare alle regioni meridionali almeno il 40 per cento delle disponibilità finanziarie; il secondo ad invitare il Governo a predisporre il rifinanziamento della legge 6 marzo 1968, n. 377, non solo

per accogliere le numerose domande giacenti ma anche per proseguire l'opera di assistenza tecnica ai coltivatori riuniti in gruppo; il terzo diretto ad invitare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a tener conto delle esigenze della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice anche con la predisposizione di un provvedimento che consenta di collocare fuori di ruolo presso la predetta Cassa funzionari direttivi del ruolo amministrativo e tecnico superiore almeno per quanto riguarda un direttore generale e tre ispettori generali.

Il Ministro Natali dichiara di accettare i tre ordini del giorno dei quali quello Mengozzi,

su richiesta del proponente, è posto in votazione ed approvato.

Dopo interventi per dichiarazioni di voto dei deputati Ognibene, Masciadri e Mengozzi, i quali, a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano di votare a favore del disegno di legge, nonché del deputato Sponziello che preannuncia l'astensione della sua parte, ed ulteriori interventi del Ministro Natali e del Presidente Truzzi, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Sabato 24 luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (3550);

SCIANATICO ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (2896);

COLAJANNI ed altri: Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (2950);

CAPUA e BOZZI: Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti (2997);

SCOTTI ed altri: Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno (3279);

— (*Parere della I e della XII Commissione*)
— Relatore: Isgrò.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.